

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA “CINEMA SOTTO LE STELLE” EDIZIONI 2017 E 2018- Codice CIG 6921541C50

Art. 1 - Oggetto della concessione di servizio

Costituisce oggetto del presente capitolato, ai sensi dell’art. 30 D.Lgs. 50/2016 il servizio di organizzazione e gestione della rassegna cinematografica estiva “Cinema sotto le stelle” edizioni 2017 e 2018.

Art. 2 - Periodo e luogo di svolgimento del servizio

La rassegna cinematografica estiva dovrà tenersi a Monza, nel Cortile del Liceo Artistico Nanni Valentini, c/o il complesso di Villa Reale, garantendo proiezioni tutte le sere:

- da lunedì 12 giugno a giovedì 31 agosto 2017;
- dalla seconda decade di giugno (secondo calendario scolastico, ovvero al termine dell’anno scolastico) a venerdì 31 agosto 2018.

Art. 3 - Durata

Il servizio dovrà essere reso come previsto al precedente art. 2. Il contratto è relativo alle edizioni 2017 e 2018.

Art. 4 - Contenuti del servizio

Il servizio affidato consiste in:

- direzione artistica e gestione organizzativa, comprese le pratiche per il rilascio di permessi e autorizzazioni, realizzazione della struttura, gestione del personale;
- allestimento dell’arena cinematografica trasporto, carico e scarico a destinazione, montaggio e smontaggio, ripristino dei luoghi nello stato precedente all’evento, luci, audio, attrezzature) con una platea di 600 posti nel rispetto delle disposizioni di legge, in particolare per la sicurezza pubblica (copricavi elettrici, ecc.);
- assolvimento di tutti gli adempimenti, anche economici, relativi ai diritti Siae ed Enpals;
- promozione della rassegna ivi compresa la realizzazione grafica e stampa del programma;
- pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni e della tariffa per pubblicità temporanea.

La programmazione dovrà comprendere per ogni anno:

- n. ___ Anteprime_in contemporanea con le uscite nazionali dei film;
- 1 (una) proiezione ad ingresso gratuito, sino ad esaurimento posti, la sera di ferragosto;
- proiezione di almeno n. 20 titoli d’autore;

Art. 5 - Impegni dell’Amministrazione Comunale

L’Amministrazione Comunale si farà carico dei seguenti servizi e dei conseguenti provvedimenti, sempre finalizzati alla migliore riuscita della rassegna, in un rapporto collaborativo con il Concessionario:

- richiesta autorizzazione al Liceo Artistico Nanni Valentini e al Consorzio Parco e Villa Reale per la concessione degli spazi necessari alla realizzazione dell’iniziativa per tutto il periodo necessario, compresi i tempi di allestimento e smontaggio;
- stampa e allestimento di n. 5 (cinque) facciate sui totem promozionali del territorio di Monza, con la prima parte di programmazione, previo pagamento della relativa tariffa per la pubblicità temporanea da parte del Concessionario;
- fornitura di 398 sedie monosocca ignifughe a norma di legge per la predisposizione della platea che potrà essere ampliata fino a 600 posti;
- promozione dell’iniziativa attraverso i canali istituzionali dell’Ente;

Art. 6 - Condizioni economiche

Il valore della concessione è stimato in € 70.000,00 annui.

A garanzia del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario l'Amministrazione corrisponderà al concessionario il corrispettivo integrativo richiesto dal concorrente in sede di gara per l'erogazione dei servizi che non potrà essere superiore a € 18.000,00 + IVA annui. Si precisa che il corrispettivo integrativo che verrà riconosciuto all'aggiudicatario sarà quello offerto in sede di gara e che al minor corrispettivo integrativo richiesto dal concorrente verrà attribuito un punteggio maggiore. E' ammessa la richiesta di un corrispettivo integrativo pari a zero.

A titolo di corrispettivo il Concessionario avrà diritto:

- a trattenere i ricavi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso;
- a trattenere i ricavi derivanti da pubblicità, sponsorizzazione, contrattualizzando i rapporti in nome e per conto proprio;
- a trattenere i ricavi derivanti dal servizio bar,
- a trattenere i ricavi derivanti da eventi aggiuntivi, proposti dal Concessionario e accettati dall'Amministrazione.

Art. 7 - Vincoli del concessionario

Il concessionario, è tenuto a:

- garantire per tutta la durata della concessione la gestione della rassegna;
- rispettare le prescrizioni impartite dal Liceo Artistico Nanni Valentini, al fine di garantire l'eventuale contemporaneo svolgimento delle attività didattico-gestionali dell'Istituto stesso, assumendosi la responsabilità degli spazi utilizzati, secondo quanto stabilito con la Direzione dell'Istituto;
- espletare le pratiche SIAE e regolarizzare i corrispettivi dovuti;
- attivare il servizio cassa durante lo svolgimento delle serate con proprio personale;
- regolarizzare ogni onere retributivo, assicurativo, contributivo e previdenziale riguardante i tecnici e tutto il personale impiegato e/o incaricato che dovrà essere specializzato in relazione al servizio da svolgere;
- realizzare e installare gli allestimenti e arredi e provvedere alla manutenzione degli stessi;
- provvedere alla pulizia, riordino e sorveglianza delle aree in uso;
- allestire e attivare servizio punto ristoro dedicato, limitatamente alla durata dell'attività cinematografica;
- realizzare l'ideazione grafica, la stampa e la diffusione del materiale promozionale contenente il calendario della rassegna;
- realizzazione grafica del pannello per i totem del Comune di Monza con la prima parte di programmazione;
- realizzazione grafica, stampa e installazione di nuovi cinque pannelli per i totem del Comune di Monza con la seconda parte di programmazione;
- predisporre quadri elettrici e impianti di collegamento energia elettrica e copertura della relativa spesa per il periodo necessario alla realizzazione dell'iniziativa;
- predisporre la documentazione idonea al rilascio delle autorizzazioni e permessi necessari previsti per legge, produrre le certificazioni necessarie e assolvere tutte le pratiche volte alla positiva realizzazione ed esecuzione del servizio in oggetto e della gestione degli spazi interessati dalla rassegna;
- garantire la sospensione di proiezioni per sopraggiunti motivi di interesse pubblico o per la concomitanza con eventi istituzionali organizzati presso il complesso di Villa Reale, su espressa comunicazione da parte dell'Amministrazione Comunale;
- garantire la seguente tariffazione massima di ingresso alle proiezioni cinematografiche:
 - biglietto intero € 6,50;
 - biglietto ridotto (ragazzi fino a 12 anni, over 65 da lunedì a venerdì) € 4,50;

Art. 8 - Obblighi in materia di sicurezza

Il Concessionario s'impegna al rispetto delle norme in materia di sicurezza, nonché ad osservare tutti gli adempimenti riguardanti l'applicazione del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e integrazioni, nello svolgimento delle attività di gestione dell'attività. Non sono previsti oneri della sicurezza da rischi interferenziali.

Art. 9 - Cessione del contratto

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 10 - Subappalto

Il subappalto è ammesso ai sensi dell'art. 174 del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 11 - Cauzione definitiva

Il Concessionario, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, costituirà, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, cauzione definitiva di € 14.000,00 (10% del valore della concessione), a mezzo polizza fidejussoria.

Nel caso di mancato o inesatto adempimento contrattuale, il Comune avrà diritto di valersi della cauzione definitiva prestata e di cui in premessa.

Il Concessionario dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora nel corso del contratto il Comune abbia escusso in tutto o in parte la stessa. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La cauzione sarà svincolata alla scadenza del contratto, dietro dichiarazione dell'Amministrazione Comunale in ordine all'integrale adempimento delle obbligazioni, nonché all'insussistenza di danni alle strutture ed agli impianti attestata da verbale redatto in contraddittorio.

Art. 12 - Responsabilità del Concessionario

Il Concessionario svolge il servizio sotto la propria ed esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze nei confronti dei propri addetti, della committente e dei terzi; pertanto deve adottare, nell'esecuzione di tutte le prestazioni, ogni procedimento ed ogni cautela necessaria a garantire l'incolumità dei propri addetti, anche nei confronti dei rischi riconducibili alla conduzione degli spazi in cui si svolge il servizio, e dei terzi.

Il Concessionario si obbliga a sollevare il Committente da qualunque pretesa e azione che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi, con possibilità di rivalsa in caso di condanna. Le spese che il Committente dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dal deposito cauzionale, con obbligo di immediato reintegro. Esso è pure responsabile dell'operato e del contegno dei dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo e degli eventuali danni che da essi possono derivare al Comune o a terzi.

Qualora il Concessionario non dovesse provvedere al risarcimento del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, il Committente è autorizzato a provvedere direttamente le trattenute con le modalità predette.

Art. 13 - Assicurazioni

Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, dovessero derivare al comune Committente o a terzi, a cose o a persone (compresi i dipendenti del Concessionario), sono senza riserve ed eccezioni a totale carico del Concessionario.

Il Concessionario a tale scopo, trasmetterà al Comune polizza assicurativa avente durata pari a quella del contratto stipulata presso primaria Compagnia di Assicurazione con l'espressa rinuncia

da parte della medesima ad ogni azione di rivalsa nei confronti del Committente.
L'importo del massimale per ogni sinistro non potrà essere inferiore ad € 3.000.000,00 (tremilioni/00).

Art. 14 - Pagamenti e fatturazione

Il prezzo è fissato nell'offerta e l'Amministrazione si impegna a corrispondere al il corrispettivo risultante dall'atto di aggiudicazione.

I pagamenti sono subordinati alla stipulazione di Scrittura Privata e saranno effettuati dopo l'emissione di regolari fatture da parte del Concessionario.

Dall'importo delle fatture saranno detratte le eventuali penalità applicate. In caso di A.T.I. l'importo verrà liquidato a favore della capogruppo.

L'importo annuale dovuto per la realizzazione della manifestazione sarà liquidato come segue:

- acconto, pari al 40%, entro il 15 luglio a fronte dell'emissione di regolare fattura;
- il saldo, pari al 60%, a seguito della conclusione della manifestazione. Entro 60 giorni dalla presentazione della fattura di saldo, sarà effettuato l'accertamento da parte del Responsabile che il servizio sia stato eseguito in modo regolare e che siano state rispettate le condizioni concordate nel presente capitolato (cfr. art. 29 "Liquidazione tecnica" del Regolamento di Contabilità del Comune di Monza) e quindi nei 30 giorni successivi il Comune procederà al pagamento della fattura.

Contestualmente alla fattura di saldo il Concessionario dovrà fornire al Comune opportuna documentazione sull'andamento dell'iniziativa e il rendiconto economico consuntivo, corredati da distinte SIAE e da copia fatture quietanzate.

La liquidazione delle fatture avverrà solo dopo la verifica dei controlli previsti dalle normative vigenti.

In caso di fattura o documentazioni irregolari, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte del Comune di Monza.

Il Comune si riserva la facoltà di procrastinare il pagamento qualora insorgano contestazioni a tale titolo.

Le fatture elettroniche dovranno contenere obbligatoriamente le seguenti informazioni:

Codice Univoco d'Ufficio: UF3A7H

Denominazione Ufficio: Uff_eFatturaPA.

Oltre al "Codice Univoco d'Ufficio" che deve essere inserito obbligatoriamente nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica, dovrà altresì essere indicato nella fattura anche il codice CIG, codice identificativo della presente gara: 6921541C50.

Art. 15 -Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 l'Aggiudicatario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque non oltre sette giorni ogni variazione relativa ai dati trasmessi (estremi del conto corrente dedicato, persone delegate ad operare sul conto e relativo codice fiscale).

L'Aggiudicatario si impegna a richiedere analoghe dichiarazioni ai sensi del suddetto art. 3 della Legge n. 236/2010 ai soggetti terzi da lui individuati per la realizzazione dei vari servizi, assumendo tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 16 - Penalità

Qualora lo svolgimento delle attività di servizio previste nel presente capitolato non vengano svolte correttamente e/o non consentano la realizzazione della rassegna per cause non imputabili a forza maggiore, saranno applicate le seguenti penalità:

- a) Per ogni mancata proiezione, per esclusiva responsabilità del concessionario, € 800,00;
- b) Per il mancato allestimento del punto ristoro, € 2.000,00;
- c) Per ogni mancata esecuzione degli spettacoli previsti, € 400,00;

- d) Per il mancato rispetto delle prescrizioni e cautele previste dal Liceo Artistico Nanni Valentini nell'utilizzo degli spazi messi a disposizione, € 800,00;
- e) Per ogni mancata anteprema prevista, € 800,00.

Qualora dal mancato rispetto di quanto esposto derivi all'Amministrazione ulteriore danno, resta salva l'azione di risarcimento ai sensi dell'art. 1382 c.c.

Nel caso in cui l'importo delle penali applicate superi il 10% del corrispettivo integrativo, il contratto sarà risolto.

In caso di annullamento della rassegna per esclusiva responsabilità integrativa del Concessionario, quest'ultimo è tenuto al pagamento di una penale pari al corrispettivo stabilito per la realizzazione dell'iniziativa.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, trasmessa via PEC al Concessionario, il quale avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro il termine previsto nella comunicazione della contestazione inviata dal Comune di Monza. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni il Comune di Monza procederà all'applicazione delle sopra citate penali.

In caso di recidiva sarà facoltà del Comune di Monza di procedere alla risoluzione del contratto in essere.

Art. 17 - Esecuzione in danno

Qualora il Concessionario ometta di eseguire, anche parzialmente, il servizio oggetto della concessione con le modalità ed i tempi previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altri l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dal Concessionario, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune. Per il risarcimento dei danni l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute sul deposito cauzionale, che dovrà, in tale caso, essere immediatamente integrato.

Art. 18 - Risoluzione del contratto

Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del codice civile, il presente contratto potrà esser risolto per il venir meno della fiducia nei confronti dell'aggiudicatario, previa diffida ad adempiere entro i termini assegnati, dovuta a reiterate violazioni degli obblighi previsti nel presente contratto o al verificarsi di fatti, comportamenti o atteggiamenti incompatibili con il pubblico servizio.

Costituiscono inoltre motivo di risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., le seguenti fattispecie:

1. apertura di una procedura di concordato preventivo, di fallimento a carico dell'impresa o altre procedure derivanti da insolvenza (sequestro e/o pignoramento);
2. grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo
3. frode, negligenza grave nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
4. perdita dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
5. subappalto non autorizzato/non ammesso;
6. importo delle penali superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale;
7. violazione delle disposizioni e degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i.;

In caso di risoluzione anticipata del contratto per causa imputabile all'impresa, il Comune incamererà la cauzione, rimanendo altresì impregiudicata ogni azione per eventuali maggiori danni.

Il Comune, a norma dell'art. 1456 del c.c., si avvarrà della clausola risolutiva espressa al verificarsi delle ipotesi qui richiamate.

E' facoltà del Comune di risolvere il contratto per colpa ed inadempienza dell'Aggiudicatario nel caso in cui lo stesso decada dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. o altri registri equivalenti.

Art. 19 - Revoca della Concessione

L'Amministrazione Comunale può procedere alla revoca della concessione ai sensi dell'art. 21-quinquies della L. 241/1990.

L'atto di revoca è preceduto da formale comunicazione al Concessionario con raccomandata A.R. La revoca del contratto è disposta con specifico atto dell'Amministrazione Comunale ed ha effetto dal giorno stabilito nell'atto stesso.

Articolo 20 - Recesso

Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto, ai sensi dell'art. 1373 c.c., in qualunque momento, previa formale comunicazione scritta da inviare mediante raccomandata A.R. al concessionario con preavviso di almeno 15 gg. Il recesso avrà effetto dal momento del ricevimento della comunicazione.

Inoltre, in conformità alle prescrizioni dell' art. 1, c.13 della L.135/2012, il Comune ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione al concessionario con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri di eventuali convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto stipulato e l'Aggiudicatario non acconsenta ad una modifica, proposta dal Comune, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Dalla data del recesso l'Aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune.

Il diritto di recesso potrà essere esercitato anche dall'Aggiudicatario solo nel caso di cause di forza maggiore o altre gravi, sostanziali ed imprevedibili cause non imputabili allo stesso.

L'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo di raccomandata A/R all'Amministrazione Comunale almeno 60 giorni prima.

L'Aggiudicatario che ha esercitato il diritto di recesso non potrà vantare alcun diritto nei confronti del Comune, se non limitatamente ai servizi già eseguiti e riconosciuti.

Art. 21 - Controversie e Foro competente

Tutte le controversie in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del presente contratto o al medesimo connesso, fatta eccezione per quelle inerenti il corrispettivo dovuto e non contestato, saranno sottoposte ad un tentativo di mediazione, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 205 e 208 del D.Lgs. n. 50/2016.

Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. In caso di fallimento del tentativo di mediazione, le controversie verranno deferite al giudice del luogo in cui è sorta l'obbligazione, fatta salva la previsione di cui all'art. 204 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 22 - Oneri e Spese

Sono a carico del Concessionario, tutte le spese contrattuali, ad eccezione dell'I.V.A., che rimane a carico del Comune. Il presente contratto è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 c.2 del DPR 131/86.